

### 11.5. Riparazione pecuniaria

**L'art. 322-quater c.p.** dispone che “*con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno*”.

Con tale previsione si impone al giudice di condannare l'imputato – che sia stato ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p. – al pagamento, in favore dell'amministrazione di appartenenza al momento del fatto, di una somma a titolo di riparazione pecuniaria, pari al prezzo o al profitto del reato. Tale condanna prescinde dall'esercizio dell'azione civile in sede penale da parte dell'amministrazione danneggiata e dalla prova che la condotta tenuta dall'imputato ha provocato un danno risarcibile, in quanto è il legislatore a presumere che l'amministrazione abbia subito una perdita pecuniaria pari a quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ha indebitamente ricevuto. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell'amministrazione di richiedere nelle forme ordinarie il risarcimento del danno patito.

## SEZIONE II

### I DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**SOMMARIO:** 1. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. – 2. Resistenza a un pubblico ufficiale. – 3. Traffico di influenze illecite.

#### 1. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

**L'art. 336 c.p.** statuisce che “*chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*”

*La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa*”.

**A) Elementi costitutivi del reato.** Il **bene giuridico** tutelato è il buon andamento della P.A., sotto il profilo della libera formazione della volontà dell'amministrazione, la quale non può subire condizionamenti di sorta a causa della condotta violenta o minacciosa proveniente da soggetti estranei alla medesima. Non mancano, però, autore e sentenze che sostengono la natura plurioffensiva del reato, includendo nella tutela anche la libertà di determinazione della persona fisica che esercita le funzioni o il servizio e la sua incolumità fisica.

L'art. 336 c.p. contempla **due distinte ipotesi di reato**; al primo comma viene incriminata la condotta finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio; al secondo comma si punisce la condotta teleologicamente orientata al compimento di un atto dell'ufficio.

**Soggetto attivo** può essere chiunque; trattasi, pertanto, di un reato comune.

Il **soggetto passivo** deve essere un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

La **condotta** incriminata, in entrambe le figure delittuose sopra citate, consiste nell'utilizzo di violenza (energia fisica che arreca al destinatario un pregiudizio corporeo) o minaccia (prospettazione di un male futuro e ingiusto) nei confronti di un pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

L'**elemento soggettivo** in entrambe le figure delittuose è il dolo specifico, che consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia nei confronti del soggetto passivo per conseguire le finalità che l'agente si propone con la sua condotta, ovvero costringere la vittima a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio oppure costringere la vittima a porre in essere un atto del proprio ufficio.

Il **momento consumativo** si realizza nel tempo e nel luogo in cui è insorta la violenza o è percepita la minaccia.

Il **tentativo** è configurabile.

Al delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale si applica l'**esimente** della reazione agli atti arbitrari (v. *infra*, Par. 4).

**B) Circostanze aggravanti.** L'**art. 339 c.p.** prevede che *“le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.*

*Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.*

*Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”.*

La definizione di *arma* è data dall'**art. 585 c.p.** e dagli **artt. 1 e 2, l. 18 aprile 1975, n. 110**. Essa comprende anche le armi giocattolo se queste sono prive del tappo rosso.

Per *persona travisata* si intende una persona che altera il proprio aspetto esteriore in modo tale da renderne impossibile o più difficile il riconoscimento.

La violenza e la minaccia si considerano commesse da *più persone riunite* quando vi è la presenza di almeno due soggetti operanti di comune accordo per il raggiungimento dello stesso obiettivo.

Per *scritto anonimo* si intende lo scritto che non consente l'identificazione del suo autore. L'aggravante si applica solo alla minaccia.

La minaccia (questa ipotesi non riguarda la violenza) viene commessa *in modo simbolico* quando viene usata qualsiasi espressione non letterale, ma figurativa, allegorica, ecc., idonea a produrre intimidazioni.

La minaccia e la violenza si considerano commesse *valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte*, quando viene fatto ricorso ad associazioni dedite al perseguimento di fini illeciti e, perciò, capaci di incutere timore nella generalità dei consociati.

**C) Rapporti con altri reati.** La giurisprudenza, pur ammettendo il concorso fra il reato in commento e quello di **resistenza a pubblico ufficiale** (art. 337 c.p.), ha elaborato un criterio per distinguere le due ipotesi delittuose: se la violenza o la minaccia precedono il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale si versa nell'ambito del reato in esame; se, invece, la condotta viene posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio e allo scopo di impedirlo l'agente risponderà del reato di cui all'art. 337 c.p.

## 2. Resistenza a un pubblico ufficiale

Ai sensi dell'**art. 337 c.p.** "*chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*".

**A) Elementi costitutivi del reato.** Il **bene giuridico** tutelato è duplice: alla libertà di azione dei pubblici poteri nel momento attuativo delle decisioni già adottate si accompagna la sicurezza e la libertà dei soggetti pubblici contro le altrui condotte violente o intimidatrici. Trattasi, pertanto, di un reato plurioffensivo.

**Soggetto attivo** può essere chiunque; trattasi, quindi, di un reato comune.

**Soggetto passivo** del reato è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. A questi si possono aggiungere anche coloro che, su richiesta, prestino assistenza ai pubblici funzionari.

La **condotta** incriminata consiste nel porre in essere atti di violenza o minaccia. Gli elementi costitutivi della violenza e della minaccia vanno intesi nella medesima accezione di cui all'art. 336 c.p. cui, pertanto, si rinvia integralmente.

Dalla lettera della norma emerge, in maniera inequivocabile, che l'atto dell'ufficio o del servizio deve aver avuto quantomeno un principio di esecuzione e non deve essere terminato. Infatti, l'utilizzazione normativa dell'avverbio "*mentre*" denota la necessaria contestualità tra la resistenza e l'attività del pubblico funzionario.

Non integra gli estremi della condotta punibile ex art. 337 c.p. la c.d. *resistenza meramente passiva*, priva, cioè, di qualsiasi forma di effettiva violenza o di percepibile minaccia. Analogamente dicasi per quelle condotte integranti la semplice disobbedienza, la fuga o l'utilizzo di raggiri volti ad impedire il compimento dell'atto o del servizio.

La giurisprudenza a Sezioni Unite ha chiarito che integra concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, co. 1, c.p., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.

L'**elemento soggettivo** richiesto è il dolo specifico che si concreta nella coscienza e nella volontà di usare la violenza o la minaccia al fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto.

Il **momento consumativo** si realizza nel tempo e nel luogo in cui si è verificata la violenza o la minaccia. Non rileva, ai predetti fini, il momento in cui il colpevole abbia raggiunto l'intento prefissatosi.

Al delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale si applica l'**esimente** della reazione agli atti arbitrari (v. *infra*, Par. 4).

**B) Circostanze aggravanti.** Si applica l'aggravante di cui all'**art. 339 c.p.** (v. *supra*, Par. 1).

**C) Rapporti con altri reati.** Per i rapporti con il reato di **violenza o minaccia a un pubblico ufficiale** (art. 336 c.p.), si veda quanto detto al paragrafo precedente.

Infine, occorre ricordare che la violenza rimane assorbita nel reato in esame fino alle percosse (art. 581, co. 2, c.p.). Oltre tale livello, si avrà concorso fra il delitto in commento e quello di **lesioni** (art. 582 c.p.), eventualmente aggravate ex art. 61, n. 2, c.p.

### 3. Traffico di influenze illecite

L'**art. 346-bis c.p.** dispone che “*chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo*

322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*

**A) Elementi costitutivi del reato.** Il **bene giuridico** protetto dalla norma in esame è sia il prestigio e l'onore della pubblica amministrazione, offesi ogniqualvolta un pubblico funzionario viene rappresentato come soggetto che si lascia corrompere, che l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, che ricevono una tutela anticipata con l'incriminazione del *pactum sceleris*.

**Soggetto attivo** può essere chiunque, anche un soggetto pubblico (ma in tal caso, come vedremo meglio oltre, il reato risulta aggravato).

Per quanto riguarda la **condotta**, le ipotesi delittuose sono due: **1)** farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per svolgere una mediazione nei confronti di un funzionario pubblico al fine di fargli adottare un atto d'ufficio; **2)** farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per remunerare un pubblico funzionario per la medesima condotta.

Per concludere il *pactum sceleris* il faccendiere deve rappresentare al suo interlocutore l'esistenza di una **relazione** con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio di cui possa servirsi per ottenere l'atto desiderato. La norma prescinde dall'effettiva esistenza di tale rapporto, punendo sia chi sfrutta relazioni esistenti sia chi vanta relazioni asserite. In sostanza, la nuova formulazione della norma introdotta dalla **l. n. 3/2019** è venuta a ricomprendere anche quelle condotte di c.d. “vendita di fumo” che prima erano punite dall'art. 346 c.p., ora abrogato, ossia i casi in cui le relazioni privilegiate con il pubblico ufficiale e la capacità di influenzarlo costituiscono oggetto di una falsa rappresentazione, di una millanteria, di un inganno da parte del soggetto che si fa dare o promettere.

Oggetto della pattuizione o della ricezione deve essere il **denaro o altra utilità**, dunque anche vantaggi non traducibili in termini monetari (si pensi, ad esempio, ai favori sessuali). Nella formulazione previgente la norma adottava la formula “altro vantaggio patrimoniale”, escludendo in radice quella linea interpretativa che per i delitti di corruzione aveva inteso l'utilità anche come un vantaggio non economico.

La promessa e la dazione devono essere **indebite**, mentre la mediazione deve essere **illecita**. Stante la finalizzazione dell'accordo ad un'attività pubblicistica *contra legem* (adozione di atti contrari ai doveri d'ufficio, omissione o ritardo di atti d'ufficio), la doppia nota di illiceità speciale espressa